

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Il D.L. 193/2016 (art. 21 bis) ha introdotto l'obbligo trimestrale della **comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche**.

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27.03.2017 ha approvato il modello definitivo e le relative istruzioni da utilizzare per la comunicazione dei dati in questione.

Il modello è composto dal frontespizio e dal quadro VP e la prima scadenza corrisponde al **31.05**, termine entro il quale bisogna comunicare i dati relativi al **I° trimestre 2017** oppure dei mesi di **gennaio, febbraio, marzo** 2017. Si segnala, tuttavia, che per la comunicazione in scadenza il 31 maggio **potrebbe arrivare una proroga di 10-15 giorni**. Ad affermarlo il viceministro all'Economia Luigi Casero, durante il question time del 4.5.2017 presentato dagli onorevoli Giulio Cesare Sottanelli ed Enrico Zanetti. La proroga, in ogni caso, **dovrà essere ufficializzata con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	
SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE	<p>L'obbligo di comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva grava sui soggetti passivi Iva. Tra i destinatari vi sono anche le società aderenti alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.</p> <p>Non sono tenuti alla comunicazione i soggetti passivi non obbligati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti); ◆ all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari). <p>sempreché, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.</p>
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE	<p>Il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali; ◆ il quadro VP (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro). <p>Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell'allegato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione".</p>

	<p>La comunicazione in esame riguarda i dati delle liquidazioni periodiche delle operazioni attive, registrate o soggette a registrazione, e le operazioni passive registrate.</p> <p>Nell'ambito della comunicazione i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ su base mensile: compilano 3 moduli, cioè uno per ciascun mese del trimestre; ◆ su base trimestrale: compilano un unico modulo, riferito al trimestre.
COMPILAZIONE DEL MODELLO	<p>Nel Frontespizio bisogna indicare i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'anno d'imposta delle liquidazioni oggetto dell'invio; ◆ la partita IVA del contribuente; ◆ la partita IVA della società controllante, se la Comunicazione è presentata da parte di una società che ha adottato nel trimestre la liquidazione dell'IVA di gruppo; ◆ i dati del "dichiarante" diverso dal "contribuente" che provvede alla sottoscrizione della Comunicazione; ◆ l'impegno alla trasmissione telematica.
	<p>Nel rigo VP1 il contribuente deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella colonna 1 del il mese; ◆ nella colonna 2 il trimestre; <p>cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.</p>
	<p>Nel rigo VP2 Operazioni attive bisogna indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'Iva, effettuate nel periodo di riferimento, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'Iva (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ devono essere comprese le: <ul style="list-style-type: none"> ✓ operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura; ✓ operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (reverse charge); ✓ operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, per le quali resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di fatturazione e registrazione; ◆ sono escluse le operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti, di cui all'art. 36-bis D.P.R. 633/1972.
<p>Nel rigo VP3 Operazioni passive vanno riportati i dati relativi all'ammontare complessivo (al netto dell'IVA):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ degli acquisti interni, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi; ◆ risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione; ◆ registrate sul registro degli acquisti (o altri registri previsti da disposizioni 	

riguardanti particolari regimi).

In particolare devono essere **compresi** gli:

- ◆ acquisti imponibili o non imponibili;
- ◆ acquisti con iva indetraibile;
- ◆ acquisti intraUE;
- ◆ acquisti con Iva ad esigibilità differita;
- ◆ acquisti esenti;
- ◆ acquisti in reverse charge.

L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere **compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4** e, quale **IVA detratta, nel rigo VP5**. Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

Nel rigo **VP4 Iva esigibile** bisogna indicare l'ammontare dell'Iva a debito, relativa a:

- ◆ operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità;
- ◆ operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo.

Le operazioni devono essere annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Nel rigo **VP5 Iva detratta** bisogna indicare l'ammontare dell'Iva relativa agli acquisti registrati per i quali è esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.

Nel rigo è indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'Iva per cassa (art. 32-bis D.L. 83/2012), registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.

Il relativo imponibile non deve, invece, essere riportato nel rigo VP3, in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, **speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta** ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare:

- ◆ nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta);
- ◆ **l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di**

	<p>appartenenza.</p> <p>Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.</p>
	<p>Nel rigo VP6 IVA dovuta o a credito bisogna indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella colonna 1 l'ammontare della differenza tra i rigi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva; ◆ in caso contrario, in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.
	<p>Nel rigo VP7 debito periodo precedente non superiore 25,82 euro bisogna indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.</p>
	<p>Nel Rigo VP8 Credito periodo precedente bisogna indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).</p> <p>Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).</p>
	<p>Al Rigo VP9 Credito anno precedente bisogna indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.</p> <p>Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.</p> <p>Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica.</p> <p>Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).</p>
	<p>Al Rigo VP10 Versamenti auto UE bisogna indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto</p>

	<p>intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.</p> <p>In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.</p>
	<p>Al Rigo VP11 Crediti d'imposta bisogna Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.</p>
	<p>Al Rigo VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali bisogna indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti "trimestrali speciali".</p>
	<p>Al Rigo VP13 Acconto dovuto bisogna indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni; ◆ qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo; ◆ nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.
	<p>Al Rigo VP14 IVA da versare o a credito bisogna indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in colonna 1 l'importo dell'IVA da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo: $(VP6, \text{col. } 1 + VP7 + VP12) - (VP6, \text{col. } 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)$ ◆ in colonna 2 indicare l'importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo: $(VP6, \text{col. } 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) - (VP6, \text{col. } 1 + VP7 + VP12).$
	<p>La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente:</p>

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato; ◆ entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell'anno successivo). 		
	DICHIARAZIONE MENSILE	DICHIARAZIONE TRIMESTRALE	TERMINE
	GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO	I° trimestre	31.05.2017
	APRILE, MAGGIO, GIUGNO	II° trimestre	18.09.2017
	LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE	III° trimestre	30.11.2017
	OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE	IV° trimestre	28.02.2018
REGIME SANZIONATORIO	<p>Il D.L. 193/2016 (come modificato in sede di conv. in L. 225/2016) prevede il seguente regime sanzionatorio per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ piena: da € 500 a € 2.000 se omessa; ◆ ridotta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ da € 250 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del trimestre <i>Correzione</i>; ✓ da € 250 a € 1.000 se la trasmissione corretta dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del trimestre. 		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti